



**Statuto/Atto Costitutivo della
Segreteria Regionale Sicilia**

“Si.Na.Fi. – C.G.S”

Sindacato Nazionale Finanzieri

“Cum Grano Salis”

INDICE

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

Titolo I

Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S. – Sicilia

Art. 1	Costituzione, denominazione e sede	Pag. 7
Art. 2	Principi	Pag. 7
Art. 3	Finalità	Pag. 8
Art. 4	Democrazia e unità sindacale	Pag. 9
Art. 5	Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà	Pag. 9
Art. 6	Informazione e comunicazione	Pag. 9
Art. 7	Politiche organizzative e durata dei mandati	Pag. 9
Art. 8	Strumenti di rivendicazione	Pag. 10
Art. 9	Uso della sigla e del simbolo	Pag. 10
Art. 10	Norme Generali	Pag. 10

Titolo II

Struttura del Si.Na.Fi. – C.G.S. Sicilia

Art. 11	Premessa	Pag. 11
Art. 12	Coordinamento Regionale	Pag. 11
Art. 13	Congresso Regionale	Pag. 11
Art. 14	Direttivo, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Regionali	Pag. 12
Art. 15	Coordinamenti Provinciali e Sezioni Sindacali	Pag. 12

Titolo III

Amministrazione del Si.Na.Fi – C.G.S. – Sicilia

Art. 16	Finanziamento	Pag. 12
Art. 17	Fondo Regionale	Pag. 13
Art. 18	Autonomia amministrativa	Pag. 13
Art. 19	Attività amministrativa e contabile	Pag. 13
Art. 20	Collegio dei Sindaci Revisori	Pag. 14
Art. 21	Regole di gestione del patrimonio	Pag. 15

TITOLO VI

Giurisdizione interna del Si.Na.Fi – C.G.S. – Sicilia

Art. 22	Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza	Pag. 15
---------	---	---------

Art. 23	Cumulo di cariche	Pag. 15
Art. 24	Sanzioni disciplinari	Pag. 15
Art. 25	Collegio dei Probiviri Regionale	Pag. 15
Art. 26	Procedimento disciplinare	Pag. 16
Art. 27	Sospensione cautelare	Pag. 16
Art. 28	Commissariamento delle strutture	Pag. 16
Art. 29	Compiti del Commissario Straordinario	Pag. 16
Art. 30	Clausola Arbitrale	Pag. 16
Art. 31	Accorpamento sedi territoriali	Pag. 16
Art. 32	Periodo transitorio	Pag. 16
Art. 33	Tutela legale e Norma legale	Pag. 16
Art. 34	Foro competente	Pag. 17
Art. 35	Tutela della privacy	Pag. 17

**STATUTO/ATTO COSTITUTIVO (SI.NA.FI.) SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI -
C.G.S.**

CUM GRANO SALIS

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio, in Palermo presso l'Astoria Palace Hotel di Via Montepellegrino n. 62 sono presenti i signori soci del Si.Na.Fi. – C.G.S., Sindacato Nazionale Finanziere - Cum Grano Salis:

...omissis...

Tra i suddetti signori, tutti in servizio nella Guardia di Finanza nella Regione Sicilia, in qualità di soci fondatori, è costituita la Segreteria Regionale di un'associazione sindacale denominata Si.Na.Fi. – C.G.S. (Sindacato Nazionale Finanzieri - Cum Grano Salis) – Sicilia.

La Segreteria del Si.Na.Fi. Sicilia si riconosce pienamente negli scopi del Sindacato Nazionale Finanzieri, quali l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela del personale della Guardia di Finanza in servizio nella Regione Sicilia, in base alle linee organizzative ed alle regole democratiche delineate nel presente statuto e nello statuto del Sindacato Nazionale Finanzieri, negli ambiti e per le materie previste dalle leggi vigenti, così come richiamate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018.

La sottoscrizione del presente atto da parte degli intervenuti lo rende efficace ed esecutivo.

I soprannotati soci fondatori eleggono in occasione della presente assemblea costitutiva, fino alla data del primo congresso, che dovrà avvenire entro i (3) tre esercizi sociali successivi a quello della frazione di anno in cui avviene la costituzione, **componenti dell'organismo direttivo e dei collegi dei probiviri e dei revisori contabili provvisori** del Si.Na.Fi., i sottonotati, come da verbali allegati:

Rosario GRECO	Presidente del Direttivo Regionale
Salvatore ROMEO	Membro del Direttivo Regionale
Angelo GENOVESE	Membro del Direttivo Regionale
Gaetano AMARI	Membro del Direttivo Regionale
Nicola LIGUORI	Membro del Direttivo Regionale
Giuseppe LA SPINA	Presidente Collegio dei Probiviri Regionale
Giuliana DI DATO	Membro Collegio dei Probiviri Regionale
Paolo CACI	Membro Collegio dei Probiviri Regionale
Francesco CUTRO'	Membro Supplente Collegio dei Probiviri Regionale
Gennaro CARUCCI	Membro Supplente Collegio dei Probiviri Regionale
Carmine D'ANGELO	Presidente Collegio Revisori Contabili Regionale
Antonina CAMINITA	Membro Collegio Revisori Contabili Regionale
Salvatore IOVINO	Membro Collegio Revisori Contabili Regionale
Concetto A. DI GUARDO	Membro Supplente Collegio Revisori Contabili Regionale
Giacomo VERDERAME	Membro Supplente Collegio Revisori Contabili Regionale

TITOLO I

Principi costitutivi del Si.Na.Fi. – C.G.S. - Sicilia

ART. 1 – (Costituzione – Denominazione e Sede)

E' costituita tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza, senza distinzione di sesso, ruolo, grado, funzione, la Segreteria Regionale Sicilia del Sindacato Nazionale Finanzieri – Cum Grano Salis, associazione professionale militare a carattere sindacale denominata “Sindacato Nazionale Finanzieri – C.G.S. – Sicilia”, Cum Grano Salis, acronimo Si.Na.Fi.– C.G.S. – Sicilia, con durata illimitata, d'ora in avanti denominato per brevità S.i.Na.Fi – Sicilia.

L'Associazione Si.Na.Fi. – Sicilia è costituita e diretta esclusivamente da personale della Guardia di Finanza in servizio in Sicilia e da quello collocato in ausiliaria ai sensi dell'articolo 992 del Codice dell'Ordinamento Militare, con le regole democratiche di funzionamento previste dalla normativa vigente e più segnatamente dal Codice Civile.

Il Si.Na.Fi. Sicilia, nel rispetto dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanzieri, si ispira ai principi democratici che regolano in generale il mondo del lavoro, in particolare quello degli operatori del comparto sicurezza e difesa.

Il Si.Na.Fi. – Sicilia è una associazione apolitica ed apartitica che ispira la propria azione ai principi di neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura e comunque nel rispetto delle norme costituzionali in materia.

I rapporti interni al Si.Na.Fi. – Sicilia sono improntati alla democraticità, all'unitarietà ed alla pari dignità tra i diversi ruoli e dei diversi sessi di cui fanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza, nel rispetto della rappresentatività di ciascuno di essi, democraticamente espressa. In tale ottica l'unicità e l'unità del Si.Na.Fi. – Sicilia sono un bene irrinunciabile che si esplicita con l'osservanza ed il sostegno delle decisioni assunte dagli organi statutari che rappresentano la linea dell'intera struttura, pur nel rispetto del pluralismo di idee e del relativo dibattito e confronto tra i suoi componenti.

Prescindendo dai soci costituenti, tutti gli iscritti al Sindacato Nazionale Finanzieri in servizio in Sicilia sono verranno inseriti nel libro dei soci della struttura regionale.

ART. 2 – (Principi)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia si riconosce pienamente nei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanzieri, che qui si richiama integralmente, con particolare riferimento:

- all'assenza di finalità di lucro;
- alla partecipazione dei propri associati alle scelte che attengono all'attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- al rispetto ed all'applicazione integrale dei principi della Costituzione Repubblicana;
- alle materie in cui opera, nel rispetto degli ambiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, con esclusione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale, a tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;
- al divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari/precluse dalla normativa vigente;

- all'approvazione delle piattaforme e degli accordi a livello decentrato deve avvenire nel rispetto del principio democratico della consultazione, sulla base delle modalità stabilite dagli organismi statutari;
- alla imprescindibilità e lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale ed ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia, nell'accrescimento e nel rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che l'Organizzazione sindacale persegue;
- alla promozione di tutte le politiche a favore della salvaguardia degli appartenenti alla Guardia di Finanza quali operatori del comparto, nonché di un adeguato sistema di sicurezza per il Paese, collaborando con le forme di aggregazione democratica che perseguano tali obiettivi;
- all'osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione;
- all'impegno ad operare comunque nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy dettati dall'ordinamento italiano.

ART. 3 – (Finalità)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia si riconosce appieno nelle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, che si richiama integralmente, rivolte a tutto il personale della Guardia di Finanza in servizio nella Regione Sicilia, con diretto riferimento allo sviluppo di un'azione volta a:

- rappresentare, curare e tutelare gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio in Sicilia nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e nelle fasi inerenti le procedure contrattuali in sede regionale e nella verifica dell'applicazione delle norme contrattuali nazionali;
- tutelare il personale della Guardia di Finanza in servizio in Sicilia nello svolgimento dell'attività sindacale;
- stimolare l'Amministrazione periferica della Guardia di Finanza, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei suoi appartenenti e relazioni ottimali con i cittadini, sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi che riguardano le condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio in Sicilia operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti dei suoi appartenenti compatibilmente con i diritti dei cittadini;
- promuovere confronti e dibattiti con le organizzazioni sindacali regionali, in particolar modo con quelle delle Forze di Polizia;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dei lavoratori della Guardia di Finanza in servizio in Sicilia, quali operatori di Polizia economico-finanziaria;
- perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti costituzionali per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, compatibilmente con i diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini e con i limiti imposti dalla stessa Costituzione;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i finanzieri;
- promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori d'idee dibattiti con Istituzioni ed Enti locali, mondo dell'associazionismo e con la società civile che sostengano le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei finanzieri.

ART. 4 – (Democrazia e unità sindacale)

Gli iscritti al Si.Na.Fi. Sicilia:

- hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno e la capacità individuale. Partecipano, altresì alla determinazione delle decisioni politiche/sindacali e hanno diritto all'informazione su ogni attività dell'Associazione;
- partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita sociale e si attengono alle norme del presente Statuto e dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari che qui integralmente si richiama;
- improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità delineate nello statuto;

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari.

Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nelle deliberazioni degli organi statutari ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e devono sostenere. I rappresentanti designati o eletti su candidature del Si.Na.Fi. – Sicilia nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi deliberati dagli organismi statutari.

Il Si.Na.Fi. – Sicilia considera l'unità e la democrazia sindacale valore ed obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

ART. 5 – (Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa a livello regionale un patrimonio da difendere e valorizzare, è apartitico, apolitico ed indipendente.

Si finanzia esclusivamente attraverso le quote assegnate dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanziari, previste dagli articoli 5 e 26 dello Statuto del Si.Na.Fi. e nella percentuale provvisoriamente stabilita dal Direttivo Nazionale nella riunione del 02 marzo 2019, e da eventuali contributi/liberalità che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

ART. 6 – (Informazione e comunicazione)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia si potrà dotare di apposita rivista periodica, anche in formato elettronico, e/o sito internet la cui denominazione riprenderà quella del Sindacato Nazionale Finanziari, accompagnata dalla locuzione "Sicilia".

ART. 7 – (Politiche organizzative e durata dei mandati)

Ciascuna struttura del Si.Na.Fi. – Sicilia nella propria attività sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei finanziari, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato. A tal fine, ritiene di dover promuovere la

costituzione di coordinamenti femminili o di altre articolazioni riferite a segmenti della Guardia di Finanza.

Nell'ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell'Organizzazione, in linea con le norme dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, a partire dalla data del primo congresso regionale, si stabilisce il limite di due mandati, non consecutivi, per la carica di Segretario Generale Regionale. I mandati avranno durata di cinque anni, con rieleggibilità dopo che sia almeno trascorso un quinquennio dalla scadenza della precedente elezione.

Analogamente, per tutte le cariche direttive viene stabilito il limite di due mandati, non consecutivi. I mandati delle cariche direttive avranno durata di cinque anni, con rieleggibilità dopo che sia almeno trascorso un quinquennio dalla scadenza della precedente elezione.

La Segreteria Regionale del Si.Na.Fi. – Sicilia promuove la presenza di quadri femminili.

ART. 8 – (Strumenti di rivendicazione)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti di rivendicazione e tutela consentiti dalla Costituzione e dalla legge.

Gli aderenti non potranno avvalersi del diritto di sciopero, di astensione non legittima dal lavoro, né partecipare in uniforme alle manifestazioni di piazza, seppur liberi dal servizio.

ART. 9 – (Uso della sigla e del simbolo)

La sigla e il simbolo del Si.Na.Fi. – Sicilia appartengono esclusivamente alla struttura sindacale e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

L'utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari previste dal presente Statuto, fatte salve ulteriori responsabilità civili e penali.

ART. 10 – (Norme generali)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi democratici e nel superiore interesse della collettività. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna, qualora non dettagliatamente specificato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni.

Qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale Regionale ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria Regionale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

A seguito della richiesta di 1/3 dei suoi membri la convocazione del Direttivo regionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del Si.Na.Fi. – Sicilia sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.

L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio in Sicilia ed in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive sono elettive. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organi dirigenti, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, rilevate da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organo in cui si è venuta a creare la vacanza.

In caso di impossibilità si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.

Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del Si.Na.Fi. – Sicilia, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.

Si procederà, altresì, al congresso straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa siano superiori al 50%.

In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui allo Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari.

Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

TITOLO II

Struttura del Si.Na.Fi – C.G.S. – Sicilia

ART. 11 – (Premessa)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia, pur avendo autonomia di funzionamento:

- Riconosce ed osserva le direttive di politica sindacale attuata ed impartite dalla struttura nazionale;
- Rispetta le linee guida e l'assetto dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari;
- Adempie a tutte le incombenze previste dall'articolo 17 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari;
- E' rappresentato legalmente a tutti gli effetti ed in ogni ambito dal Segretario Generale Regionale.

ART. 12 – (Coordinamento Regionale)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia ha compiti di carattere organizzativo, di direzione delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il Si.Na.Fi. nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza nell'ambito della Regione Sicilia.

Assolve ai compiti di formazione, fornitura di servizi e consulenza per il personale.

D'intesa con i Coordinamenti Provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione regionale. Esso è chiamato, altresì, a supportare l'iniziativa dei Coordinamenti Provinciali con una serie di servizi regionali.

Organi del Coordinamento Regionale sono:

- il Congresso Regionale;
- il Direttivo Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori Regionali
- il Collegio dei Probiviri Regionali

ART. 13 – (Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le politiche e l'attività del Si.Na.Fi. nella regione;
- discutere e votare le tesi da presentare al congresso nazionale;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Direttivo Regionale, i delegati al Congresso Nazionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 14 – (Direttivo, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Regionali)

- Il Direttivo, la Segreteria del Coordinamento Regionale ed il Collegio dei Sindaci Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.
- Il numero dei componenti del Direttivo Regionale può variare da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.
- Il numero dei componenti la segreteria Regionale è fissato dal Direttivo Regionale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria e dovrà essere di un numero pari più il Segretario Generale Regionale, sino ad un massimo complessivo di 4 (quattro) membri più il Segretario Generale Regionale.
- I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.
- Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.
- Il Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'organismo regionale.
- Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può operare previa autorizzazione del direttivo nazionale.

ART. 15 – (Coordinamenti Provinciali e Sezioni Sindacali)

Per i Coordinamenti Provinciali e le Sezioni Sindacali si fa esplicito rimando agli articoli 21, 22, 23, e 24 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari.

TITOLO III

Amministrazione del Si.Na.Fi – C.G.S. – Sicilia

ART. 16 – (Finanziamento)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia si finanzia esclusivamente attraverso le quote assegnate dalla Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanziari, previste dagli articoli 5 e 26 dello Statuto del Si.Na.Fi. e nella percentuale provvisoriamente stabilita dal Direttivo Nazionale nella riunione del 02 marzo 2019, e da eventuali contributi/liberalità che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

ART. 17 – (Fondo regionale)

Il fondo comune del Si.Na.Fi. – Sicilia è costituito solo ed esclusivamente dalla quota assegnata ai sensi dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari e da ogni altra forma di contribuzione/liberalità volontaria fornita dagli associati o da terzi in specifico favore del Si.Na.Fi. – Sicilia, che saranno eventualmente in futuro consentiti dalla legge.

ART. 18 – (Autonomia amministrativa)

Il Si.Na.Fi. – Sicilia è associazione giuridicamente ed amministrativamente autonoma nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Congresso regionale, dal Direttivo regionale e dalla Segreteria regionale e, pertanto non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture o coordinamenti, né tantomeno la struttura regionale risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi nelle altre strutture periferiche, così come la struttura nazionale non risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi in quella regionale.

ART. 19 – (Attività amministrativa e contabile)

La Segreteria Regionale del Si.Na.Fi. – Sicilia:

- Gestisce le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal Si.Na.Fi. attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della copertura finanziaria e della parità di bilancio;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
- fa approvare dal Direttivo regionale, il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- trasmette i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all'approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
- rende noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli/le iscritti/e e agli organismi;
- tiene a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
- apre un conto corrente, intestato alla Segreteria Regionale Si.Na.Fi. – Sicilia e comunica i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e, qualora necessario/richiesto, all'Amministrazione. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta, Segretario Generale Regionale e Tesoriere, confluiranno altresì tutte le altre forme di contribuzione/liberalità volontaria erogate a favore della stessa struttura, che saranno eventualmente in futuro consentite dalla legge.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale può assumere i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari.

Si dà atto che, ai sensi dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistano gli elementi per ritenere che le risorse del Si.Na.Fi. siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal menzionato Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura o coordinamento inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa del SI.NA.FI. ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento.
- proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.

Ogni azione giurisdizionale può essere assunta dalla Segreteria del Si.Na.Fi. – Sicilia, previa consultazione ed informazione preventiva della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

La Segreteria del Si.Na.Fi. – Sicilia può avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

I bilanci approvati e revisionati dagli organismi statutari verranno resi pubblici mediante il sito internet della struttura associativa e resi fruibili agli associati.

ART. 20 – (Collegio dei Sindaci Revisori)

Alla segreteria regionale compete l'elezione di un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso Regionale.

Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
- controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Regionale presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Direttivo.

ART. 21 – (Regole di gestione del patrimonio)

Per le regole di gestione del patrimonio ci si rifà interamente all'articolo 30 dello Statuto del Sindacato Nazionale Finanziari, con diretto riferimento:

- al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- all'attribuzione ed alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento di una struttura del Si.Na.Fi. o del Si.Na.Fi. stesso;
- alla intrasmissibilità, rivalutazione, divisione e restituzione dei contributi associativi, di qualsiasi tipologia.

TITOLO VI

Giurisdizione interna del Si.Na.Fi – C.G.S. – Sicilia

ART. 22 – (Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza)

Per il regime delle incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si fa esplicito e completo rimando all'articolo 31 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 23 – (Cumulo di cariche)

Per il cumulo delle cariche si fa esplicito e completo rimando all'articolo 32 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 24 – (Sanzioni disciplinari)

Per le sanzioni disciplinari si fa esplicito e completo rimando all'articolo 33 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 25 – (Collegio dei Probiviri Regionale)

Il Collegio dei Probiviri regionale:

- provvede all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decide, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Regionale è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale ed in seconda ed ultima istanza al Collegio d'Appello dei probiviri Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri Regionale:

- è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Regionale, i Segretari Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche regionali (direttivo regionale, collegio dei sindaci revisori regionale);
- esprime altresì, agli istanti che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all'applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

ART. 26 – (Procedimento disciplinare)

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso, salvaguardando le garanzie del diritto di difesa.

Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Regionale.

ART. 27 – (Sospensione cautelare)

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Regionale può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Collegio dei Probiviri Regionale dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

ART. 28 – (Commissariamento delle strutture)

Per il commissariamento delle strutture si fa rimando all'articolo 37 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 29 – (Compiti del Commissario Straordinario)

Per i compiti del Commissario Straordinario si fa esplicito e completo rimando all'articolo 38 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 30 – (Clausola Arbitrale)

Per la clausola arbitrale si fa esplicito e completo rimando all'articolo 39 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 31 – (Accorpamento sedi territoriali)

Per l'accorpamento delle sedi territoriali si fa esplicito e completo rimando all'articolo 40 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 32 – (Periodo transitorio)

Per il periodo transitorio si fa esplicito e completo rimando all'articolo 41 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 33 – (Tutela legale e Norma legale)

Per il regime Legale si fa esplicito e completo rimando all'articolo 42 dello Statuto Nazionale del Si.Na.Fi..

ART. 34 – (Foro competente)

La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Si.Na.Fi. è di competenza del Foro di Roma.

ART. 35 – (Tutela della Privacy)

Il Si.Na.Fi. Sicilia garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.